

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581



ASSTRI



FEDER-TRASLOCHI

ASSOMARE



Roma, 5 settembre 2011

NOR11167

MQ

Oggetto: Disposizioni per il rilascio del duplicato della carta di circolazione. D. D. 5 agosto 2011 (su G. U. n. 201 del 30.08.2011).

E' stato pubblicato in gazzetta ufficiale il Decreto del Direttore Generale per la Motorizzazione 5 agosto 2011, recante nuove disposizioni per il rilascio del duplicato della carta di circolazione dei veicoli.

Tale decreto prevede delle semplificazioni per il rilascio di tale documento, in caso di deterioramento o, in alcuni casi di particolare necessità ed urgenza, anche per smarrimento e distruzione dell'originale.

Ferma restando la procedura attuale, esistente da oltre dieci anni (DPR 9 marzo 2000, n. 105), secondo la quale nei casi di furto, smarrimento o distruzione, è sufficiente che il titolare della carta di circolazione ne faccia denuncia alle pubbliche Autorità (che in calce alla denuncia attestano il fatto, consentendo all'interessato di circolare fino all'arrivo del duplicato della carta di circolazione), per il caso del deterioramento è stata prevista, dalla legge di modifica al codice della strada dello scorso anno (art. 13, comma 1, legge 29 luglio n. 120) un'ulteriore semplificazione.

In tali casi, infatti, l'interessato potrà rivolgersi direttamente agli Uffici provinciali della Motorizzazione (UMC) o agli studi di consulenza automobilistica abilitati alla procedura telematica "prenota", che rilasceranno, contestualmente all'istanza (corredata dalle necessarie attestazione di versamento dei diritti di motorizzazione), i duplicati delle carte di circolazione richieste.

Riguardo questa nuova semplificazione va tuttavia osservato che:

- a) la sua piena operatività è **rinvitata a quando verrà emanata la circolare** ministeriale illustrativa del nuovo procedimento. Con tale circolare saranno stabiliti anche i casi di necessità ed urgenza nei quali il rilascio del duplicato potrà avvenire anche per i casi di smarrimento o distruzione dell'originale;
- b) essa **non opera** per gli autoveicoli adibiti al trasporto merci, in quanto questi hanno necessità che venga verificato il titolo (iscrizione albo conto terzi o licenza conto proprio) del loro utilizzo ai fini del rilascio della stessa carta di circolazione. Non si esclude, peraltro, che con la circolare illustrativa del decreto dirigenziale in oggetto, possano essere diramate disposizioni anche per detti autoveicoli.

Si riporta nel link sottoindicato il testo del decreto in oggetto.

Cordiali saluti.